

ACCORDO ATTUATIVO

per la realizzazione di un progetto finalizzato alla promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro nell'ambito del Protocollo d'intesa Inail – Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), stipulato in data 31 luglio 2020

tra

la Direzione centrale Prevenzione dell'Inail – Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,

con sede in Roma, cap. 00144 – piazzale Pastore n.6, legalmente rappresentata dal
Direttore centrale ing. Ester Rotoli

e

il Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi (d'ora in avanti anche: Comitato Centrale),

con sede in Roma, cap. 00157 - Via Giuseppe Caraci n. 36, legalmente rappresentata
dal Presidente dr. Enrico Finocchi

di seguito dette anche "le Parti".

Premesso che

- con il Protocollo d'intesa sottoscritto il 31 luglio 2020, Inail e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili) hanno definito, all'articolo 3, obiettivi, ambiti e modalità delle iniziative volte alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, alla diffusione della cultura della sicurezza e all'attività di ricerca, da realizzare congiuntamente, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali;
- al predetto Protocollo d'intesa, con le premesse ivi contenute, si fa rinvio per quanto non espressamente disciplinato nel presente accordo attuativo;
- la pianificazione e la gestione delle rispettive attività operative necessarie all'attuazione dei progetti contenuti nel Documento programmatico, approvato

nell'ambito del predetto Protocollo d'intesa, devono rientrare nella programmazione economico-finanziaria delle Parti;

- il Comitato Centrale, nella riunione del 4 maggio 2022, si è espresso a favore dello schema di Accordo attuativo e della proposta di campagna di comunicazione cui lo stesso è finalizzato;

Considerato che

- Le finalità previste dall'articolo 2 del Protocollo d'intesa sono perseguite attraverso la costituzione di un Comitato di coordinamento, composto da tre referenti per ciascuna parte, il quale ha individuato e proposto la realizzazione delle seguenti attività progettuali:
 - interventi di promozione della cultura della sicurezza stradale e delle migliori pratiche da attuarsi per la tutela della salute, particolarmente rivolti ai conducenti professionali attraverso la realizzazione di una prima campagna nazionale congiunta di informazione sui rischi derivanti dalla circolazione stradale e sulla prevenzione del rischio epidemiologico da COVID - 19;
 - progettazione di percorsi di formazione non obbligatoria volti a favorire azioni di prevenzione per la riduzione degli infortuni sul lavoro connessi all'esercizio della professione dell'autotrasporto merci da considerare, inoltre, utili ai fini della riduzione del tasso medio di tariffa prevista dall'articolo 23 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019.
- al fine di regolare i rapporti di collaborazione tra le Parti, nello sviluppo delle attività congiunte, si rende necessaria la stipula di uno specifico accordo attuativo, come previsto dall'articolo 6 del Protocollo d'intesa;
- alla base del presente Accordo attuativo è stata definita una divisione paritaria di compiti, responsabilità ed impegni finanziari, come riportato nelle schede descrittive dei progetti da realizzare contenute negli allegati 1 e 2;
- per l'esecuzione del presente Accordo attuativo si rende necessario il ricorso a terzi soggetti per l'acquisto di beni e servizi, selezionati o da selezionare attraverso procedure di evidenza pubblica, secondo la normativa vigente in materia;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti

Convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Finalità

Le Parti, con il presente accordo attuativo, intendono sviluppare la più ampia collaborazione finalizzata allo sviluppo di interventi diretti a rafforzare il sistema della prevenzione nell'ambito del settore dell'autotrasporto di merci.

Articolo 2

Oggetto della collaborazione

Le Parti, riconoscendo la validità di quanto espresso dal Comitato di coordinamento, costituito in esecuzione a quanto stabilito con il Protocollo d'intesa citato in epigrafe, si impegnano a realizzare nel 2022 la Campagna nazionale di informazione, di cui all'allegato 1.

Articolo 3

Comitato di gestione

Le finalità e gli obiettivi previsti dal presente Accordo attuativo sono perseguiti attraverso la costituzione di un Comitato di gestione, composto da n. 3 referenti di ciascuna Parte.

Al Comitato di gestione, sulla base delle linee progettuali di cui agli allegati 1 (Illustrazione del progetto) e 2 (Preventivo economico-finanziario) che costituiscono parte integrante del presente atto, sono affidati i compiti di:

- predisporre il piano delle attività delineando specifici indirizzi tecnici ed organizzativi,
- programmare le procedure di monitoraggio dello stato di realizzazione delle attività - anche con la costituzione di specifici gruppi di lavoro - e del livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
- proporre modifiche ed integrazioni al presente atto, a seguito dell'evoluzione del complessivo quadro delle norme e degli indirizzi nazionali in materia, nonché di nuove esigenze di collaborazione che dovessero manifestarsi durante la vigenza dell'Accordo attuativo;
- elaborare il rendiconto annuale delle attività svolte e degli obiettivi perseguiti da sottoporre ai rispettivi organi competenti.

Le Parti condividono la possibilità di partecipazione al Comitato di gestione di ulteriori propri esperti, che possano fornire il loro apporto professionale ed esperienziale, su specifici argomenti, contribuendo al buon andamento dei lavori.

L'elenco dei componenti del Comitato di gestione nonché degli esperti di cui al paragrafo precedente è contenuto nell'Allegato 1. Eventuali variazioni di tali elenchi sono comunicate all'altra Parte e non richiedono la modifica del presente Accordo.

Il Comitato dovrà essere convocato dalle Parti con una frequenza almeno trimestrale o all'occorrenza, qualora si renda necessario da particolari circostanze.

Articolo 4

Soggetti referenti dell'Accordo

Il referente è il soggetto che sovrintende al regolare svolgimento del presente Accordo, nonché alla sua realizzazione, per quanto di competenza dell'ente di appartenenza.

Per l'INAIL il referente ai fini del presente Accordo è il Dirigente dell'Ufficio pianificazione e politiche per la prevenzione della Direzione centrale prevenzione; per

il MIMS il referente è il vice Presidente del Comitato Centrale.

Articolo 5

Impegni delle Parti

Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a:

- mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali ed a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi, in una logica di paritaria partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nel comparto di interesse;
- mettere a disposizione le risorse economico-finanziarie necessarie per la realizzazione delle specifiche attività progettuali secondo il dettaglio di cui ai citati allegati 1 e 2.

Articolo 6

Aspetti economici

Gli aspetti economici sono illustrati dettagliatamente nel prospetto di analisi preventiva dei costi di cui all'allegato 2 (Preventivo economico-finanziario); sono regolati in base alla rendicontazione semestrale dei costi sostenuti singolarmente dalle Parti e secondo il criterio della compartecipazione paritaria delle risorse complessive: economiche, finanziarie, strumentali e professionali.

Articolo 7

Suddivisione delle responsabilità per l'esecuzione del programma di lavoro approvato

Ciascuna Parte si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto di cui all'art. 1, come indicato negli allegati nn.1 e 2.

Articolo 8

Verifiche e relazioni sull'attività

Le Parti si impegnano:

- a portare a termine, entro la data di scadenza del progetto, e per quanto riconducibile alla propria competenza, la realizzazione delle attività progettuali oggetto del Accordo.
- a condividere, entro giorni quindici dalla scadenza di ogni trimestre di attività, un rapporto tecnico e un rapporto finanziario che riporti analiticamente le spese sostenute.

Articolo 9

Impegno finanziario

Per l'esecuzione delle attività progettuali di cui all'art. 2, le Parti si impegnano a farsi

carico reciprocamente degli oneri e delle spese connessi alla realizzazione del progetto esecutivo di cui al precedente art. 7, come definiti nel piano economico finanziario (all. 2), nella misura del 50% ciascuno. Per il dettaglio delle voci di spesa le Parti fanno riferimento al precitato piano economico finanziario allegato, che forma parte integrante del presente Accordo. Le Parti si impegnano a realizzare il progetto in regime di compartecipazione ed a rendicontare i costi sostenuti singolarmente, sulla base della normativa richiamata e sulla base della documentazione prodotta di cui all'art. 7 del presente Accordo.

Considerato che la realizzazione delle attività indicate nel piano economico finanziario di cui all'allegato 2 sarà interamente a cura dell'INAIL, il Comitato Centrale corrisponderà all'INAIL l'erogazione finanziaria relativa al 50% delle spese da quest'ultimo sostenute, in relazione all'affidamento di cui all'Accordo quadro per il servizio di ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione, stipulato dall'Inail in data 13 maggio 2021 a seguito di procedura aperta sopra soglia comunitaria.

Tutti i documenti dovranno recare esplicita indicazione del CUP di progetto. Le Parti dichiarano che le attività di cui al presente Accordo, non sono soggette a IVA ai sensi del D.P.R. n.633 del 1972, qualora utilizzino risorse interne per l'attuazione di quanto previsto dall'Accordo.

Articolo 10

Trattamento dei dati

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101.

Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.

Articolo 11

Proprietà intellettuale

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Accordo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute nel presente atto. I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Accordo saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati

conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Articolo 12 **Copertura assicurativa**

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Accordo attuativo.

Articolo 13 **Durata**

Il presente Accordo attuativo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione, salvi i controlli di legge, e decade automaticamente al termine della scadenza del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 31 luglio 2020.

Articolo 14 **Recesso unilaterale**

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo attuativo previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con raccomandata A.R.

Articolo 15 **Tutela dell'immagine**

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare i rispettivi loghi saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo attuativo.

Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

L'utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all'azione corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'articolo 2 del presente accordo attuativo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Articolo 16 **Tutela della riservatezza**

Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Accordo attuativo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le

ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto, per tutta la sua durata.

La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla Parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla Parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.

Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata "confidenziale" secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

- i) diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente atto;
- ii) viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
- iii) viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato della informazione.

Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle Informazioni Confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

La Parte che riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestole per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

Articolo 17

Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo. Qualora risulti impossibile la risoluzione si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Il presente atto si compone di 8 pagine e di 2 allegati.

Al presente Atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990.

La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

Per il Comitato centrale per l'albo
nazionale degli autotrasportatori

Dott. Enrico Finocchi

Per la Direzione centrale
prevenzione

Ing. Ester Rotoli

Scheda di progetto - CAMPAGNA NAZIONALE DI INFORMAZIONE

Obiettivi e finalità

Promozione della cultura della sicurezza stradale e delle migliori pratiche da attuarsi per la tutela della salute, particolarmente rivolti ai conducenti professionali attraverso la realizzazione di una prima campagna nazionale di informazione, realizzata congiuntamente da Inail e MIMS, sui rischi derivanti dalla circolazione stradale e sulla prevenzione del rischio epidemiologico da COVID – 19.

Prodotto finale

Campagna nazionale di informazione

Target

Datori di lavoro (autotrasportatori, padroncini, gestori di trasporto), lavoratori, RLS e figure della prevenzione aziendali

Gruppi di lavoro e risorse umane

Comitato di gestione:

Fabio Boccuni (DIMEILA)

Tommaso De Nicola (DC Prevenzione)

Annalisa Guercio (CONTARP)

Roberta De Santis (Comitato centrale MIMS)

Patrizio Ricci (Comitato centrale MIMS)

Francesca Farina (Comitato centrale MIMS)

Risorse tecniche individuate da INAIL:

Elena Mattace Raso e Federica Fontana (Direzione Centrale Prevenzione)

Agnese Martini (DiMeila)

Dario Marzano (CONTARP)

Emma Pietrafesa (DiMeila)

Risorse tecniche individuate da MIMS:

Lorenzo Raonel Simon Sanchez

Antonella Mancini

Laura De Nicola

Roberto Fatale

Risorse strumentali

ARCHIVI E PUBBLICAZIONI INAIL

Costi

- Costi figurativi
- Costi individuati nell'Allegato 2

Attività pianificate per il 2022

Realizzazione di una campagna informativa nazionale, rivolta ai conducenti professionali e finalizzata alla promozione della cultura della sicurezza stradale e delle migliori pratiche da attuarsi per la tutela della salute, con particolare riguardo ai rischi derivanti dalla circolazione stradale e alla prevenzione degli incidenti stradali, anche con riferimento al contesto dell'emergenza sanitaria (Covid-19).

Il progetto si articolerà nelle seguenti fasi:

- analisi statistica dei dati disponibili sugli infortuni su strada
- studio dei fattori di rischio di contagio da Covid-19
- definizione del target dei destinatari
- definizione dei contenuti del messaggio
- definizione dei mezzi di comunicazione (social network, Tv nazionali e locali, radio)
- definizione delle modalità di comunicazione
- realizzazione del messaggio secondo contenuti, strumenti, modalità, target, mezzi di comunicazione.

Progetto: CAMPAGNA NAZIONALE DI INFORMAZIONE		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Analisi statistica dei dati disponibili sugli infortuni su strada												
2	Studio dei fattori di rischio di contagio da Covid-19												
3	Definizione del target dei destinatari												
4	Definizione dei contenuti del messaggio												
5	Definizione dei mezzi di comunicazione (social network, Tv nazionali e locali, radio)												
6	Definizione delle modalità di comunicazione												
7	Realizzazione del messaggio secondo contenuti, strumenti, modalità, target, mezzi di comunicazione												

Figura 1 – Gantt delle attività del progetto 1

Allegato 2

Inail - MIMS 2022
Media Flow Chart

	ANNO TBD				Budget
	Mese TBD				
	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	
TV NAZIONALE					110.432,58 €
STAMPA + DIG. RES. (Quot. Naz + Quot. Loc + Setfore)					112.000,00 €
RADIO NAZIONALE					101.148,86 €
TV LOCALI					32.521,90 €
RADIO LOCALI					32.521,90 €
OUTDOOR - AUTOSTRADE					130.000,00 €
PROGRAMMATIC					18.000,00 €
SOCIAL E/O APP					27.000,00 €
TOTALE GENERALE					563.625,24 €

Mezzo	€ Budget	Quota per legge
Affissione	130.000,00 €	na
Stampa (Naz+Loc) - Digital news - Radio Nazionale - Programmatic	231.148,86 €	53,31%
Radio e TV Locale	65.043,80 €	15,00%
Altro (TV Nazionale - Social)	137.432,58 €	31,69%
TOTALE	563.625,24 €	100,00%

SUB TOTALE	563.625,24 €
IVA	123.997,55 €
TOTALE LORDO A RIMBORSO PER SPAZI PUBBLICITARI	687.622,79 €

FEE 1,80%	10.145,25 €
IVA SU FEE DI AGENZIA	2.231,96 €
TOTALE FEE DI AGENZIA	12.377,21 €

TOTALE COMPLESSIVO	700.000,00 €
---------------------------	---------------------